

Regolamento:

**PER L'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI DIPARTIMENTI**

Sommario

Art. 1.....	3
Oggetto.....	3
Art. 2.....	3
Competenze.....	3
Art. 3.....	4
Attività del Dipartimento.....	4
Art. 4.....	5
Organi del Dipartimento.....	5
Art. 5.....	5
Direttore di Dipartimento.....	5
Art. 6.....	7
Funzione del Vice-Direttore del Dipartimento.....	7
Art. 7.....	7
Assemblea del Dipartimento.....	7
Art. 8.....	7
Comitato di Dipartimento: composizione e compiti.....	7
Art. 9.....	9
Convocazioni e durata.....	9
Art. 10.....	9
Validità delle sedute e delle deliberazioni.....	9
Art. 11.....	10
Modalità e tempi di elezione e di sostituzione della componente elettiva del Comitato di Dipartimento.....	10
Art. 12.....	10
Commissione elettorale.....	10
Art. 13.....	11
Seggio elettorale.....	11
Art. 14.....	11
Modalità di svolgimento delle elezioni.....	11
Art. 15.....	12
Modalità di scrutinio delle schede.....	12
Art. 16.....	13
Obligo di riservatezza e trattamento dati personali.....	13
Art. 17.....	14
Obligo di riservatezza e trattamento dati personali.....	14
Art. 18.....	14
Disposizioni finali.....	14

Art. 1 Oggetto

1. Il Presente Regolamento, in ottemperanza a quanto previsto nell'Atto Aziendale, ricomprende la declaratoria delle funzioni specifiche attribuite ai Direttori dei Dipartimenti nonché le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento, del Comitato di Dipartimento delle Professioni Sanitarie e del Comitato di Dipartimento Tecnico Amministrativo, al fine di garantire omogeneità gestionale in coerenza agli indirizzi aziendali.

Art. 2 Competenze

1. Il Dipartimento è il modello ordinario di gestione dell'AOU di Sassari ed è costituito conformemente agli Indirizzi per l'adozione dell'Atto Aziendale e alla Legge Regionale n. 24/2020 attraverso l'aggregazione delle seguenti Strutture Organizzative:
 - Strutture complesse (SC) di numero non inferiore a tre (ad eccezione del Dipartimento delle Professioni di numero non inferiore a due (*linee guida*));
 - Strutture Semplici Dipartimentali (SSD) ove esistenti;
 - Strutture Semplici (SS) articolazioni di SC ove esistenti;
 - Programmi intra o interdipartimentali.
2. Il Dipartimento è una struttura organizzativa sovraordinata rispetto alle unità operative costituenti, ha di norma natura strutturale, è centro unitario di responsabilità e garantisce l'unitarietà della gestione e lo svolgimento di funzioni complesse con compiti di orientamento, consulenza e supervisione, di governo unitario dell'offerta per l'area disciplinare di appartenenza e di gestione integrata delle risorse assegnate alle strutture in esso aggregate.
3. I dipartimenti strutturali, in base all'art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 16, comma 3, lett. f), della L.R. n. 24/2020, sono dotati di autonomia tecnico-professionale nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti.
4. I dipartimenti strutturali sono finalizzati a migliorare l'efficiente utilizzo delle risorse, in particolare di quelle professionali; a tale fine nei dipartimenti strutturali è prevista la dotazione di risorse e il *budget* dipartimentale, la cui gestione è affidata al Direttore di Dipartimento.
5. Le Strutture Organizzative SC, SSD e SS aggregate in un Dipartimento fanno riferimento a quell'unico Dipartimento, anche se possono sviluppare proiezioni in altri Dipartimenti nell'ottica di processi integrati rispetto alle necessità.
6. Le Strutture Organizzative conservano ognuna nell'ambito disciplinare proprio la specifica autonomia professionale e sono tra loro interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell'utilizzo delle risorse.
7. I Dipartimenti sono posti in posizione di *linee*; in alcuni casi, in ragione di criteri di efficacia organizzativa e per la trasversalità delle funzioni, il Dipartimento può essere organizzato in Aree Funzionali.
8. I Dipartimenti di Assistenza Integrata rappresentano, per l'attività assistenziale, il modello peculiare ed esclusivo dell'AOU di Sassari nel rispetto del principio della inscindibilità dell'attività assistenziale, della didattica e della ricerca.

Alla loro costituzione partecipano le SC, SSD e SS a direzione universitaria ed a direzione non universitaria.

I D.A.I. sono centri unitari di responsabilità e di costo e garantiscono l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad essi assegnate dal Servizio Sanitario Regionale e dall'Università.

9. I D.A.I., mediante l'opportuno coordinamento con la Struttura di Raccordo, secondo l'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 240/2010, assicurano l'esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca attraverso una composizione coerente di tutte le attività al fine di assicurare il più alto livello possibile di integrazione fra prestazioni assistenziali, diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico/formativa-scientifica, fondendo al meglio le differenti e complementari competenze istituzionali dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 3 Attività del Dipartimento

1. Il Dipartimento, coerentemente con gli indirizzi strategici aziendali, svolge un ruolo gestionale e/o funzionale.
2. Ai Dipartimenti competono le funzioni di governo clinico, ovvero di coordinamento, orientamento, consulenza e supervisione finalizzate all'attuazione delle linee strategiche e di programmazione ed, in particolare, spettano i seguenti compiti:
 - coordinare, nell'ambito delle indicazioni e dei riferimenti della direzione strategica, gli obiettivi da perseguire (sia su base annuale sia pluriennale);
 - gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse assegnate (umane, finanziarie, tecnologiche e le eventuali risorse specifiche necessarie per il funzionamento del Dipartimento);
 - perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget;
 - elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione ed alla verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse unità operative, delle diverse equipe professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti;
 - tendere costantemente al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all'efficienza, all'efficacia e all'economicità;
 - garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di vista clinico sia gestionale;
 - negoziare gli obiettivi di budget con la direzione strategica e provvedere al trasferimento di tali obiettivi alle unità operative del dipartimento, ricercando comunque la massima condivisione di tutti i dirigenti e del personale assegnato;
 - ricercare la personalizzazione e l'umanizzazione degli interventi;
 - definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che si rendono necessarie;
 - elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli;
 - promuovere il miglioramento continuo della qualità;
 - assicurare l'appropriatezza dei ricoveri utilizzando pienamente le attività di day hospital e di day surgery;
 - promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza;
 - promuovere l'adozione delle misure generali e speciali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al

D. Lgs. 81/08 s.m.i., nell'ambito delle strutture e funzioni assegnate in gestione. Per tali finalità organizza il lavoro e garantisce che le necessarie misure di prevenzione e protezione, individuate sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, vengano attuate, verificando direttamente o attraverso i preposti, l'osservanza da parte degli operatori delle procedure di sicurezza, la cura del processo di informazione e formazione generale e specifica, l'effettuazione, ove necessaria, della sorveglianza sanitaria e la corretta gestione delle emergenze;

- promuove, organizza e valuta le iniziative di formazione e aggiornamento del personale al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche dei professionisti che a vario titolo e livello di responsabilità operano nell'ambito del dipartimento, con il supporto delle strutture competenti in materia;
- assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato dalle legge o dai regolamenti aziendali.

Art. 4 Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- Il Direttore del Dipartimento;
- Il Comitato di Dipartimento.

Art. 5 Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento ha la responsabilità complessiva della gestione del Dipartimento, in particolare:

- Assume la direzione del Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi, assicurando il miglioramento degli indicatori di performance riferiti all'appropriatezza, all'efficienza, all'efficacia, all'economicità;
- Gestisce il budget ed i fattori produttivi del Dipartimento;
- Negozia gli obiettivi del Dipartimento in sede di contrattazione di budget e risponde dei risultati conseguiti;
- Pianifica le attività dipartimentali di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sentito il Comitato di Dipartimento e ne assicura il perseguimento delle finalità;
- Coordina proattivamente le azioni dipartimentali per il raggiungimento degli obiettivi attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli altri Dirigenti e dei professionisti assegnati al Dipartimento;
- Informa il Comitato di Dipartimento dell'esito della negoziazione e del monitoraggio periodico;
- Partecipa alle politiche di sicurezza dei Luoghi di Lavoro e dei Lavoratori ed ove previsto nel Regolamento della Sicurezza dei Luoghi di lavoro e dei Lavoratori assume la funzione di Dirigente Delegato ex Decreto Legislativo n. 81/01;
- Programma, convoca e presiede le riunioni del Comitato di dipartimento, proponendo l'ordine del giorno;
- Attiva tutte le procedure necessarie alla nomina del nuovo Comitato con la collaborazione e supporto dei Servizi competenti;

- Garantisce l'integrazione intra ed interdipartimentale;
- Formula proposte programmatiche ed operative;
- Cura la stesura della relazione annuale sull'attività dipartimentale.

2. È nominato dal Direttore Generale tra i direttori titolari di una delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento secondo le modalità di cui alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
3. Il Comitato di Dipartimento partecipa all'individuazione del Direttore di Dipartimento proponendo una terna di nominativi al Direttore Generale.
4. Possono essere individuati nella terna esclusivamente coloro i quali, tra i Direttori titolari di incarico di Struttura Complessa afferenti al Dipartimento, abbiano anticipatamente formalizzato al Comitato la disponibilità a candidarsi per ricoprire l'incarico con le modalità indicate dalla Direzione Aziendale.
L'elettorato attivo è esercitato sia dai componenti di diritto che da quelli elettivi; esercitano il diritto di voto anche i Direttori/Dirigenti Responsabili con incarico di sostituzione. Ove l'incarico di sostituzione sia affidato al Direttore/Dirigente Responsabile che ha già esercitato il diritto di voto in virtù del proprio incarico da titolare, il voto è esercitato per una sola volta. Nel caso in cui i candidati risultino in numero maggiore a tre, la terna proposta è composta dai candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti a seguito di apposita votazione condotta a scrutinio segreto da parte dei Componenti del Comitato, nella quale ciascun componente potrà esprimere una sola preferenza. La terna deve essere comunicata al Direttore Generale in ordine alfabetico senza alcun riferimento al numero dei voti attribuiti. Il Comitato deve altresì, prima di procedere alle votazioni, definire idonei criteri di selezione nel caso in cui uno o più candidati ottengano il medesimo numero di voti.
5. In caso di prima costituzione dei Dipartimenti, il Comitato deve presentare la terna dei candidati al Direttore Generale entro 30 giorni dalla sua costituzione.
6. I candidati Direttori sono soggetti alle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013.
7. Nei Dipartimenti a direzione universitaria, il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, nella rosa dei professori titolari di incarico di direzione di Struttura Complessa afferenti a quel Dipartimento, secondo le indicazioni del Protocollo d'Intesa.
8. Il Direttore del Dipartimento mantiene la titolarità e continua ad assicurare la funzione della struttura complessa di cui è titolare. L'incarico di Direttore di Dipartimento ha natura fiduciaria, è triennale, rinnovabile a seguito di valutazione e decade in ogni caso trascorsi novanta giorni dalla cessazione del Direttore Generale.
9. Alla scadenza del mandato, nella prima riunione utile, il nuovo Comitato di Dipartimento deve porre in essere tutti gli atti necessari propedeutici alla nomina del Direttore del Dipartimento, in ogni caso le funzioni del Direttore uscente sono prorogate sino alla nuova nomina.
10. Nel caso in cui il Direttore di Dipartimento decada prima del termine per dimissione o cessi dal servizio si procede immediatamente ad una nuova nomina del Direttore di Dipartimento. Nei tre mesi antecedenti la scadenza del Comitato di Dipartimento il Direttore di Dipartimento deve attivarsi per porre in essere tutte le procedure necessarie alla nomina del nuovo Comitato avvalendosi del supporto e della collaborazione dei servizi competenti in materia.
11. Al Direttore di Dipartimento spetta l'indennità prevista dal vigente CCNL per la Direzione del Dipartimento.

12. L'incarico di Direttore di Dipartimento comporta l'attribuzione di:

- a) Responsabilità professionali in linea con gli ambiti disciplinari del Dipartimento;
- b) Responsabilità gestionali in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 6 **Funzione del Vice-Direttore del Dipartimento**

1. Le funzioni del Vice Direttore sono esercitate come di seguito declinate:

- a. nei Dipartimenti facenti parte del DAI ed a direzione universitaria, il Direttore di Dipartimento è coadiuvato da un Vice Direttore titolare di incarico di struttura complessa di una SC ospedaliera (ove presente).
- b. di converso, nei Dipartimenti facenti parte del DAI ed a direzione ospedaliera, il Direttore di Dipartimento è coadiuvato da un Vice Direttore titolare di incarico di struttura complessa di una SC universitaria (ove presente).

2. I Vice Direttori sono nominati dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, sentito il Direttore di Dipartimento. L'incarico di Vice Direttore è triennale, eventualmente rinnovabile e decade in ogni caso entro novanta giorni dalla cessazione del Direttore Generale, analogamente a quello di Direttore di Dipartimento.

3. L'esercizio delle funzioni di Vice Direttore riveste carattere aggiuntivo rispetto alla direzione dell'articolazione organizzativa di SC di cui mantiene la responsabilità e non dà diritto a percepire alcuna indennità.

Art. 7 **Assemblea del Dipartimento**

1. Al fine di favorire la partecipazione e la condivisione degli indirizzi di programmazione delle attività dipartimentali è costituita l'Assemblea del Dipartimento, composta da tutto il personale afferente al medesimo dipartimento.

2. L'Assemblea viene convocata dal Direttore di Dipartimento, almeno due volte all'anno con un preavviso di 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea è convocata altresì per espresse ragioni di interesse ogniqualevolta lo richiedano o il 30% dei componenti del Comitato di Dipartimento o da almeno il 30% del personale afferente al dipartimento.

Art. 8 **Comitato di Dipartimento: composizione e compiti**

1. Il Comitato di Dipartimento è un organo collegiale di supporto al Direttore del Dipartimento che, nello svolgimento delle responsabilità professionali e gestionale:

- Concorre alla formulazione del piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili;
- Concorre al monitoraggio ed alla verifica delle attività;
- Partecipa all'individuazione del Direttore di Dipartimento con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Comitato di Dipartimento svolge funzioni di programmazione, indirizzo e verifica, è formato da una componente di diritto ed una componente elettiva.
3. I Direttori dei Dipartimenti, nello svolgimento delle responsabilità professionali e gestionali in ordine alla razionale e corretta gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti al dipartimento stesso, si avvalgono del Comitato di Dipartimento.
4. Il Comitato di Dipartimento sanitario è costituito:
 - Da componenti di diritto
 - a. Direttori delle Strutture Complesse (SC);
 - b. Dirigenti Responsabili delle Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (SSD);
 - c. Professori titolari di Programmi (D.Lgs. n. 517/99), ove presenti;
 - Da componenti elettivi
 - a. n. 2 rappresentanti del personale dirigente (n. 1 dirigente medico ospedaliero e n. 1 dirigente medico universitario)
5. Il Comitato delle Professioni Sanitarie è costituito:
 - Da componenti di diritto
 - a. Direttori delle Strutture Complesse (SC);
 - b. Dirigenti Responsabili delle Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (SSD);
 - Da componenti elettivi (tra i Coordinatori, gli Incarichi di Funzione dei diversi profili professionali)
 - a. n. 2 afferenti alla professione infermieristica;
 - b. n. 1 afferenti alla professione ostetrica;
 - c. n. 1 afferenti alla professione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
 - d. n. 1 afferenti alla professione dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico;
 - e. n. 1 afferenti alla professione dei Tecnici Fisioterapisti;
 - f. n. 1 afferenti alla professione non incluse nelle categorie precedenti.
6. Il Comitato Tecnico-amministrativo è costituito:
 - Da componenti di diritto:
 - a. Direttori delle Strutture Complesse (SC);
 - b. Dirigenti Responsabili delle Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (SSD);
 - Da componenti elettivi (tra titolari di Incarico di Funzione):
 - a. n. 2 dirigenti afferenti all'Area PTA;
 - b. n. 3 del comparto afferenti all'Area Amministrativa;
 - c. n. 2 del comparto afferenti all'Area Tecnica;
 - d. n. 1 del comparto afferenti all'Area Professionale.

Art. 9 Convocazioni e durata

1. Il Comitato di Dipartimento è presieduto dal Direttore di Dipartimento che ne convoca e presiede le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
2. Il Comitato dura in carica tre anni e continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
3. Nei tre mesi antecedenti la scadenza del Comitato di Dipartimento il Direttore di Dipartimento deve attivarsi per porre in essere tutte le procedure necessarie alla nomina del nuovo Comitato avvalendosi del supporto e della collaborazione dei servizi competenti in materia.
4. Le riunioni del Comitato di Dipartimento avranno luogo con frequenza almeno trimestrale, le assenze devono essere debitamente motivate.
5. Il Comitato si riunisce previa convocazione (anche via mail) da parte del Direttore di Dipartimento con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per la riunione.
6. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
7. Il Comitato si riunisce altresì, in forma straordinaria, su proposta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e ogniqualvolta lo richieda la Direzione Strategica.
8. In casi di particolare urgenza il preavviso è di almeno tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.
9. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la direzione del dipartimento.
10. Il Direttore di Dipartimento individua un dipendente del ruolo amministrativo/sanitario, in forza al Dipartimento stesso, il quale avrà il compito di curare le attività di segreteria del Comitato di Dipartimento.
11. Il dipendente cui verrà affidata l'attività di segreteria avrà, altresì, cura di redigere i verbali, trasmette gli stessi a chi di competenza e verificarne la pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente.
12. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato, ove ritenuto utile per la trattazione di particolari argomenti all'ordine del giorno, il personale afferente al dipartimento e/o Dirigenti dell'Azienda afferenti ad altre strutture.
13. In caso di dimissioni o cessazione di un componente elettivo si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della categoria.

Art. 10 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le riunioni del Comitato di Dipartimento avranno validità quando vi sia la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Le decisioni del Comitato di Dipartimento devono essere approvate con maggioranza dei voti espressi dai presenti mediante ricorso ad un sistema di votazioni per appello nominale. In caso di parità di voti ha prevalenza quello del Direttore di Dipartimento.
3. Il Comitato può avvalersi della partecipazione alle sedute (senza diritto di voto), su richiesta del Direttore di

Dipartimento, di soggetti esperti utili allo svolgimento dei lavori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale, nonchè, ove ritenuto utile per la trattazione di particolari argomenti all'ordine del giorno, unità del personale afferente al dipartimento e/o personale dell'Azienda afferente ad altre strutture.

4. L'orario di svolgimento delle riunioni è da intendersi come orario di servizio.

Art. 11 Modalità e tempi di elezione e di sostituzione della componente elettiva del Comitato di Dipartimento

1. Il Direttore Generale indice le elezioni per i componenti nei 60 giorni antecedenti la data di cessazione del precedente comitato.
2. In fase di prima applicazione, le elezioni sono indette entro 90 giorni se compatibili con la conclusione delle procedure di individuazione della componente di diritto, dalla data di entrata in vigore dell'Atto Aziendale.
3. Esercita il diritto di voto e risulta eleggibile il personale dipendente SSR e dell'Università degli Studi di Sassari inserito nell'attività assistenziale a tempo indeterminato alla data delle indizione delle elezioni. Esercita il diritto di voto anche il personale dipendente del SSR che alla data di entrata in vigore dell'Atto Aziendale sia in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui alla normativa vigente in materia. Resta inteso che l'elettorato attivo e passivo è esercitabile esclusivamente dal personale afferente al proprio Dipartimento e l'elezione della rappresentanza dovrà essere esercitata esclusivamente per il ruolo di appartenenza (es: partecipano all'elezione dei dirigenti medici dipendenti ospedalieri e universitari esclusivamente la rappresentanza medica).
4. Il provvedimento di indizione dell'elezione deve essere pubblicato sul sito istituzionale per i 10 giorni consecutivi precedenti il giorno fissato per le elezioni ed affisso nei luoghi di maggior visibilità.
5. L'elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun elettore, tra gli aventi diritto appartenenti alle categorie sopra specificate, indica nella propria scheda una preferenza nominativa per un rappresentante della propria categoria di appartenenza.
6. Risultano eletti i rappresentanti più votati per ciascuna di dette categorie; in caso di parità di voti tra più rappresentanti è eletto il più giovane di età.
7. In caso di dimissioni o cessazione di un componente elettivo si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della categoria.
8. Il provvedimento di indizione delle elezioni stabilisce quali siano i Dipartimenti interessati dal procedimento elettorale, individua i componenti della Commissione Elettorale, definisce la data e l'orario (che possono essere differenziati per dipartimento), la sede di svolgimento delle operazioni di voto.
9. Le votazioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti, i membri elettivi del Comitato restano in carica tre anni, ovvero fino a nuove elezioni, e possono essere rieletti.

Art. 12 Commissione elettorale

1. I componenti della Commissione Elettorale sono tre, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di

Segretario, e sono individuati dal Direttore Generale tra i Dirigenti e tra il personale dipendente dell'AOU di Sassari. Il Presidente della Commissione Elettorale è il Direttore della SC Risorse Umane e relazioni sindacali.

2. Per ogni componente si prevede la designazione di un supplente.
3. Il Direttore Generale convoca la Commissione Elettorale per la seduta di insediamento da tenersi 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.
4. La Commissione Elettorale provvede a:
 - a) acquisire dalla SC Risorse Umane e relazioni sindacali, gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
 - b) formulare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, distinti per ciascun Dipartimento, e darne la massima diffusione, affiggendoli anche all'ingresso del seggio elettorale;
 - c) gestire le attività di costituzione ed organizzazione dei seggi elettorali nominandone i componenti;
 - d) decidere in merito ad eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni di voto;
 - e) espletare ogni altro adempimento o attività tendente ad assicurare il regolare e corretto svolgimento delle votazioni, che non sia demandato ad altri soggetti aziendali.
5. Le decisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza.
6. La Commissione, per ciascuna riunione, redige i relativi verbali e li trasmette al Direttore Generale.

Art. 13 Seggio elettorale

1. Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario.
2. Il Presidente del seggio deve garantire il buon andamento e l'imparzialità di tutte le operazioni di voto. In caso di dubbio, il Presidente di seggio farà riferimento alla normativa nazionale vigente in tema di procedure elettorali per quanto applicabili alle elezioni descritte nel presente Regolamento.
3. I componenti del seggio sono scelti tra il personale in servizio che non risulti incluso nell'elenco dei candidati da eleggere (elettorato passivo).
4. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti; durante le operazioni di scrutinio tutti i componenti il seggio elettorale devono essere presenti.
5. All'atto della costituzione del seggio, il Presidente del seggio prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto, predispose le postazioni di voto in modo e numero tale che siano idonee ad assicurare e garantire la segretezza del voto e prende in consegna l'urna dove devono essere deposte le schede che devono essere timbrate e vidimate dal presidente del seggio o da un componente da esso delegato. Di tutte le operazioni deve essere redatto apposito verbale.

Art. 14 Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Le votazioni si svolgono in una sola giornata e/o con i tempi e le modalità indicate nell'avviso di indizione elettorale.

2. I Componenti del seggio elettorale sono convocati dal Presidente per l'espletamento delle funzioni connesse alle operazioni di voto. A cura del Presidente sono esposte, nei locali in cui le operazioni di voto hanno luogo, le liste dei candidati distinte per Dipartimento.
3. Al momento del voto ogni elettore deve esibire allo scrutatore presente un documento di identità in corso di validità, ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore, in caso di conoscenza personale dell'elettore da parte di uno dei componenti del seggio si prescinde dall'esibizione del documento.
4. Durante le operazioni di voto, il Presidente del seggio, o comunque il componente del seggio presente, dopo aver accertato l'identità personale dell'elettore e l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, consegna al votante la scheda elettorale debitamente autenticata e lo invita a firmare sull'apposito elenco dei votanti. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
5. L'elettore ritira la scheda di votazione corrispondente al Dipartimento di cui fa parte ed esprime il proprio voto scrivendo in modo leggibile, cognome e nome del candidato prescelto (o barrando il nominativo se già inserito nella scheda). I voti di preferenza sono validi quando è identificato inequivocabilmente il nome e cognome del votato e quando è possibile desumere chiaramente la volontà dell'elettore.
6. Esercitato il diritto di voto, l'elettore riconsegna la scheda ripiegata che viene depositata, in sua presenza, nell'urna.
7. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente ed i componenti del seggio elettorale provvederanno a sigillare l'urna contenente le schede con apposita carta autoadesiva sulla quale verranno apposte le firme dei componenti stessi, nonché a sigillare le buste contenenti le schede residue inutilizzate controfirmando i lembi di chiusura.

Art. 15 Modalità di scrutinio delle schede

1. Concluse tutte le operazioni di voto, ciascun seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio delle schede; tali operazioni sono pubbliche e proseguono senza interruzione fino alla loro conclusione.
2. L'attribuzione dei voti è effettuata dal Presidente, il quale, in caso di contestazione, prima di attribuire il voto, sente gli scrutatori.
3. Non sono considerati validi i voti derivanti da schede nulle nei seguenti casi:
 - vi siano segni che facciano ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il voto;
 - sia stata espresso una preferenza per un candidato non eleggibile;
 - non siano schede autenticate dalla Commissione;
 - contengano preferenze per candidato appartenente ad elenchi diversi da quello relativo alla componente di appartenenza dell'elettore.
4. Sono nulli altresì i voti:
 - se il nome del candidato non risulta leggibile;
 - se il candidato indicato appartiene ad una componente diversa da quella di appartenenza dell'elettore;
 - se il candidato indicato afferisce ad un Dipartimento differente da quello di appartenenza;

Il segretario dovrà annotare sui prospetti di scrutinio i voti che ciascun candidato ha riportato durante lo spoglio delle schede, il Presidente provvede al conteggio delle schede e riscontra la corrispondenza al numero dei votanti.

5. Nel verbale redatto dal seggio deve essere indicato il numero di schede bianche, nulle e delle preferenze annullate con le contestuali motivazioni.
6. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio trasmette i verbali delle votazioni ed il relativo materiale alla Commissione elettorale che, verificata la regolarità delle votazioni, e preso atto delle risultanze dei verbali procede alla formazione della graduatoria dei dipendenti votati in ciascun Dipartimento. Dal verbale dovrà risultare per ciascun Dipartimento:
 - o il numero dei votanti;
 - o il numero totale dei voti validi;
 - o il numero delle schede bianche e/o voti nulli;
 - o il numero delle schede autenticate e non utilizzate;
 - o la graduatoria finale;
 - o ogni elemento che la Commissione elettorale ritenga opportuno inserire agli atti.
7. Il verbale sottoscritto dalla Commissione elettorale in ogni pagina, preferibilmente con firma digitale, dovrà essere pubblicato entro 24 ore dalla conclusion dei lavori della Commissione e trasmesso al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti.
8. Il Direttore Generale con proprio atto deliberativo dichiara eletti coloro che nei rispettivi corpi elettorali hanno riportato il maggior numero di voti validi e costituisce formalmente i Comitati di Dipartimento. In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati, viene dichiarato eletto il più giovane di età.
9. I ricorsi concernenti le operazioni elettorali, relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine devono essere presentati per iscritto alla Commissione elettorale entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione.
10. La Commissione decide sul ricorso entro i 10 giorni successivi dandone notifica all'interessato. Sono legittimati a proporre ricorsi gli elettori che hanno partecipato alle votazioni. Nel caso in cui venga ripresentato un ulteriore ricorso sulla decisione della Commissione, il Direttore Generale si esprime in merito entro i successivi 3 giorni. La decisione del Direttore Generale così assunta non è ulteriormente ricorribile.
11. La carica vacante per dimissioni o per qualsiasi causa di cessazione è attribuita al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto (il primo dei non eletti).
12. I componenti della Commissione elettorale aziendale e i componenti dei seggi sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
13. Gli elettori sono autorizzati ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario per la votazione, salvaguardando comunque la funzionalità del servizio.

Art. 16 Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le informazioni ed i documenti di cui il personale afferente al Dipartimento e il relativo Comitato di Dipartimento vengano a conoscenza nel corso dei lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679. I Direttori di Dipartimento e i relativi

Comitati di Dipartimento sono pertanto autorizzati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui al presente regolamento.

Art. 17 Obbligo di riservatezza e trattamento dati personali

1. Il presente Regolamento è composto da n. 14 pagine e da 18 articoli, è pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Atti – Regolamenti" ed entra in vigore con l'adozione di apposito atto Deliberativo di approvazione, potrà essere modificato alla luce di nuove esigenze aziendali.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'Atto Aziendale approvato e alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia di cui trattasi.